

DELIBERA N. 472/12/CONS

Ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio, Sez. III ter, n. 8064/2011 del 19 ottobre 2011.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 18 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana n.139 del 3 giugno 1957;

VSITA la legge 20 dicembre 1993, n. 533, recante “*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante “*Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*”, pubblicata nel Suppl. Ordinario n. 213, GU n.303 del 30 dicembre 2005;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante “*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*”, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 dell'1 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”;

VISTA la delibera n. 137/10/CSP dell'8 luglio 2010 con la quale l'Autorità ha disposto l'archiviazione degli atti in relazione alla segnalazione presentata dall'on. Marco Pannella, dal signor Michele De Lucia, dall'on. Marco Cappato e dal signor Sergio D'Elia in data 4 giugno 2010 in merito alla presunta violazione dei principi in materia di pluralismo informativo da parte della Rai nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 3 giugno 2010, con riferimento ai notiziari Tg1, Tg2, Tg3 e ai programmi di approfondimento informativo “Porta a porta”, “Ballarò” e “Annozero” ;

VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 8064/2011, depositata in data 19 ottobre 2011, con la quale è stata annullata la delibera n. 137/10/CSP dell'8 luglio 2010;

VISTA l'istanza presentata dall'on. Marco Pannella, dal Sig. Michele De Lucia, dalla Sig.ra Filomena Gallo e dal Sig. Sergio D'Elia in data 9 marzo 2012 (prot. n. 11289) con la quale è stato chiesto all'Autorità di dare ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 8064 alla luce dei criteri di valutazione affermati nella citata sentenza; ii) di riesaminare in sede di autotutela, alla luce dei predetti criteri, la delibera n.

222/11/CSP nella parte in cui ha archiviato l'esposto del 17 giugno 2011; iii) di accertare il mancato rispetto da parte della RAI, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo (Tg1, Tg2, Tg3, Porta a Porta, Ballarò, Che tempo fa, Ultima parola) , dei principi di obiettività, completezza, correttezza, lealtà, imparzialità e equità dell'informazione stabiliti dagli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e dall'Atto di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi dell'11 marzo 2003, nel periodo 1° settembre 2011 – 15 febbraio 2012;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento in data 15 marzo 2012 (prot. n. 12395), con la quale sono state richieste alla Rai osservazioni ed eventuali controdeduzioni in merito all'istanza del 9 marzo 2012;

VISTA la nota della Rai del 26 marzo 2012 (prot. n. 14653), nella quale la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nel dare riscontro alla richiesta, ha rilevato in sintesi quanto segue:

- con specifico riferimento al tema della legittimazione attiva degli esponenti Radicali e della delimitazione del concetto del pluralismo nell'informazione nei periodi extraelettorali, la pronuncia contenuta nella sentenza del Tar Lazio n. 8064/2011 contiene una forzatura giuridica in quanto nella normativa di settore non esiste la figura dell' "accordo politico" cui viene fatto erroneo riferimento in contraddizione con il tenore logico e letterale delle disposizioni positive;
- la Rai, per ottemperare agli obblighi di pluralismo di cui agli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, deve necessariamente uniformarsi alla classificazione operata dall'art. 2 del provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, in cui vengono definite le categorie degli aventi di diritto alla comunicazione politica, e a quanto statuito dal successivo art. 11 del medesimo provvedimento in tema di programmi di informazione;
- la valutazione del rispetto del pluralismo nei confronti dei soggetti riconducibili alla cd. area radicale e alla stessa Lista Pannella non può essere disgiunta da quella relativa alla visibilità garantita al Partito Democratico: l'accordo politico intervenuto tra esponenti Radicali e il Partito Democratico dimostra che quest'ultimo ne incorpora e rappresenta le istanze a livello parlamentare e a livello mediatico;
- la possibilità di autonoma valutazione di taluni cicli di trasmissione (Ballarò o Porta a porta) non può essere in nessun caso disgiunta dalla valutazione complessiva dei palinsesti della concessionaria pubblica pena la totale frustrazione della libertà editoriale e dell'art. 21 della Costituzione;
- alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di pluralismo, inteso come pluralità di punti di vista, si rileva come i cd. "Radicali" non abbiano il

monopolio su determinate questioni che costituiscono il cuore della loro agenda politica, monopolio che, se riconosciuto, imporrebbe alla Rai l'obbligo di compiuta rappresentazione senza autonoma mediazione editoriale, riconosciuta invece alla concessionaria pubblica dalla Corte Costituzionale (pluralismo interno);

- alla sentenza n. 8064/2011 è stata già data tempestiva ottemperanza andando ben oltre quanto statuito dal giudice nel provvedimento: con la delibera n. 222/11/CSP, l'amministrazione indipendente ha riconosciuto la legittimazione della Associazione politica lista Marco Pannella a presentare esposti ed è andata ben oltre, allargando tale legittimazione anche agli altri movimenti dell'area radicale e così contravvenendo al tenore testuale della stessa sentenza; l'Autorità, inoltre, ha dato seguito a quanto deciso con la richiamata delibera n. 222/11/CSP avviando un nuovo procedimento di monitoraggio sul pluralismo che ha portato alla concreta individuazione delle azioni che la Rai avrebbe dovuto intraprendere per bilanciare i "presunti" squilibri informativi verificatesi in sfavore dei "Radicali". Sotto tale aspetto la domanda di ottemperanza dei Radicali è ridondante e inconferente;
- la delibera n. 222/11/CSP deve ritenersi superata dai successivi accertamenti e provvedimenti, in particolare dalle comunicazioni Agcom 29 dicembre 2011 e 10 febbraio 2012, con le quali si ravvisava una presunta esigua presenza degli esponenti dei movimenti radicali nei soli programmi di approfondimento, ma non anche nelle trasmissioni di informazione;
- con riferimento all'ulteriore esposto per il periodo settembre 2011 – febbraio 2012, le doglianze in ordine al presunto squilibrio sui telegiornali devono ritenersi già respinte per effetto del provvedimento sopra citato. In ogni caso, i dati dell'osservatorio di Pavia danno conto della significativa copertura mediatica ottenuta dai radicali nell'ambito di tutte le tipologie di programmi nel periodo 1 settembre 2011 – 15 febbraio 2012;
- oltre alle presenze già registrate nei mesi precedenti, si rileva che il segretario del Partito radicale, Mario Staderini, è stato ospite della trasmissione "Porta a porta" in onda il 7 febbraio 2012, beneficiando di ampi spazi; inoltre, la competente direzione aziendale si è riservata di invitare un esponente radicale in una delle prossime puntate del programma "L'ultima parola";

VISTA la sospensione dei termini procedurali disposta in data 19 aprile 2012 per l'acquisizione di ulteriori informazioni necessarie all'istruttoria ai sensi della delibera n. 401/10/CONS;

VISTA la proroga del procedimento disposta dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 3 maggio 2012 in considerazione della complessità delle questioni giuridiche sottese al procedimento e dell'esigenza di procedere ad ulteriori approfondimenti ed analisi dei dati di monitoraggio relativi alla presenza degli

esponenti nell'ambito della programmazione della Rai nei periodi oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 8064 del 19 ottobre 2011 il Tar Lazio ha ritenuto fondato il ricorso presentato in data 10 novembre 2010 da soggetti riconducibili all'area Radicale - Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, Radicali Italiani, Partito radicale non violento transnazionale e transpartito, Nessuno Tocchi caino, Associazione Luca Coscioni – per l'annullamento della delibera n. 137/10/CSP, rilevando che *“.... alla luce di quanto dedotto, quindi, risulta fondato, in maniera assorbente rispetto agli altri motivi, quanto lamentato con il primo e secondo motivo di ricorso in ordine allo specifico difetto e contraddittorietà di motivazione...”* e, per l'effetto, ha annullato l'impugnata delibera n. 137/10/CSP, disponendo che *“L'Autorità resistente, salvi ulteriori provvedimenti, dovrà rivalutare la segnalazione originaria ed assumere le sue determinazioni soffermandosi sui profili motivazionali sopra evidenziati in ordine ai criteri comparativi di riferimento, da valutarsi anche in relazione alla precedente produzione deliberativa”*;

CONSIDERATO che la carenza di motivazione rilevata dal giudice amministrativo nella predetta sentenza investe, da un lato, il profilo della legittimazione attiva dei ricorrenti e, specificamente, il rilievo – non valutato dall'Autorità - da attribuire all'accordo politico intervenuto tra la medesima Associazione e il Partito democratico in vista delle elezioni politiche del 2008, in relazione al criterio di comparazione con altre forze politiche parlamentari ed extraparlamentari e, d'altro lato, il criterio fondato sulla valutazione complessiva dei programmi afferenti l'area dell'informazione anche in ragione del preteso scostamento di tale criterio dalla precedente produzione deliberativa dell'Autorità;

CONSIDERATO, per quanto attiene al profilo della legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, che, secondo quanto statuito dal Giudice, tale legittimazione può riconoscersi solo in capo all'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella in ragione dell'accordo politico pubblico intervenuto, in vista delle elezioni politiche 2008, tra il partito democratico e l'associazione medesima. In particolare, il Giudice ha attribuito valore al fatto che, a seguito di tale accordo, è stato modificato lo statuto del gruppo del Partito democratico nel senso che delegazioni di altri partiti o movimenti politici che abbiano sottoscritto l'accordo per la presentazione di candidati nelle liste elettorali del partito democratico possono costituire corrispondenti delegazioni all'interno del gruppo medesimo. Ne consegue che, secondo il Tar, l'Associazione in questione può essere ricompresa tra i soggetti politici di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 177/05 e tra i gruppi rappresentati in Parlamento di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del medesimo decreto. Pertanto, l'Autorità avrebbe dovuto motivare con argomentazioni idonee la conclusione che accomunava tale Associazione con la situazione di altri soggetti politici privi di accordi di questo tipo, per pronunciarsi nel merito della segnalazione;

CONSIDERATO, per quanto attiene al criterio della valutazione complessiva dei programmi appartenenti all'area dell'informazione (telegiornali e programmi di approfondimento), che, ad avviso del Tar, l'Autorità avrebbe dovuto tenere in considerazione il precedente indirizzo deliberativo, come richiamato dai ricorrenti, teso a considerare come suscettibili di valutazione autonoma i singoli programmi di informazione, e motivare adeguatamente l'eventuale scostamento da tale conclusione. Invece, nel provvedimento oggetto di impugnazione la valutazione del rispetto del pluralismo informativo è stata rivolta *“al complesso dei programmi informativi trasmessi, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche”*, tenuto altresì conto della rilevanza sociale dell'evento e della mediazione giornalistica che traspone la notizia, concludendo su tale base che non si rilevava una sottopresenza degli esponenti;

RITENUTO di dover prestare ottemperanza al giudicato nei termini chiariti dal giudice nella predetta sentenza, riesaminando le determinazioni assunte con il provvedimento caducato e dando evidenza delle ragioni logiche e giuridiche ad esse sottese;

CONSIDERATO, con riferimento all'onere di riesaminare la scelta di assimilare i denunciati *“agli altri soggetti politici che al pari dei segnalanti non hanno eletto rappresentanti con proprio simbolo al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo”*, senza aver operato alcuna valutazione circa la peculiarità dell'accordo politico intervenuto tra il Partito Democratico e la Lista Marco Pannella, che:

- il TAR ha riconosciuto, tra i ricorrenti, la legittimazione attiva alla sola Associazione politica Lista Marco Pannella in virtù di un accordo politico pubblico intervenuto, in vista delle elezioni politiche 2008, tra il Partito Democratico e l'Associazione medesima a seguito del quale sono stati eletti deputati Radicali aderenti a tale Associazione i quali sono entrati a far parte del gruppo del Partito democratico presso la Camera dei Deputati come delegazione autonoma. Tali deputati sono stati, tuttavia, eletti nell'ambito di liste recanti il simbolo del Partito Democratico: a norma dell'art. 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione alla Camera dei deputati *“I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare ... liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere ... le liste medesime nelle singole circoscrizioni”*. L'“accordo politico pubblico” di cui trattasi deve considerarsi, pertanto, privo di autonoma rilevanza nell'ambito dell'ordinamento parlamentare, conclusione avvalorata dalla lettura dei regolamenti parlamentari. In particolare, gli unici soggetti collettivi che trovano riconoscimento parlamentare, sulla scorta delle previsioni contenute negli articoli 14 del regolamento Camera e 14 del Regolamento Senato, sono i “gruppi parlamentari” e le “componenti parlamentari”. Negli atti ufficiali del Parlamento viene infatti esclusivamente menzionato il gruppo politico “Partito democratico”, mancando ogni riferimento a “delegazioni interne” intese quali articolazioni meramente interne del gruppo medesimo;

- l'atto di indirizzo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 18 dicembre 2002 in tema di comunicazione politica nei periodi non interessati da campagne elettorali, all'articolo 2 testualmente recita *"... i soggetti politici cui è assicurato l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono: a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; b) ciascuna delle forze politiche diverse da quelle di cui al punto a) che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482."* Il successivo articolo 11, al comma 2 dispone che *"Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo"*;

- i ricorrenti difettano, pertanto, del requisito di legittimazione attiva nei termini stabiliti dal provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ai fini dell'accesso all'informazione e alla comunicazione politica nei programmi della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nei periodi non interessati da campagne elettorali, in quanto privi di una propria ed autonoma rappresentanza parlamentare: tale requisito al momento attuale può essere riconosciuto solo in capo al Partito democratico e al relativo gruppo costituito presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, nel cui ambito gli esponenti avrebbero ben potuto avere accesso ai richiesti spazi informativi in forza del richiamato accordo politico pubblico;

- ciò non significa che i ricorrenti non possano vantare alcun diritto a godere di un accesso autonomo alle trasmissioni informative - nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico. Tuttavia, nel rispetto del criterio della parità di trattamento, il quale viene costantemente interpretato dall'Autorità nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, i tempi di esposizione dei ricorrenti nelle trasmissioni informative sono valutati dall'Autorità, al fine di verificare la sussistenza di eventuali lesioni del principio del pluralismo, comparandoli a quelli fruiti da analoghe formazioni politiche prive di rappresentanza parlamentare e tenendo altresì conto della libertà editoriale, del diritto-dovere di cronaca e dell'attualità e notiziabilità degli eventi;

CONSIDERATO, con riferimento all'onere di riesaminare, alla luce della precedente produzione deliberativa dell'Autorità, il criterio di rivolgere la valutazione *“al complesso dei programmi informativi trasmessi, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche”*, che :

- l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003 prevede che tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio;

- la delibera n. 22/06/CSP, che costituisce l'indirizzo interpretativo dell'Autorità in materia di vigilanza sulle trasmissioni irradiate da qualsiasi emittente, anche di servizio pubblico, stabilisce che nei programmi di approfondimento l'equilibrio delle presenze deve essere assicurato durante il ciclo della trasmissione, fatte salve le norme legislative e regolamentari applicabili in periodo elettorale; in particolare, l'articolo 2, comma 3, prevede che in caso di alterazione dell'equilibrio tra i soggetti politici nei programmi di informazione e di approfondimento, il riequilibrio deve avvenire *“in una trasmissione omogenea, ove possibile della stessa serie e nella stessa fascia oraria ”*;

- la delibera n. 243/10/CSP, nella quale l'Autorità ha dettato i criteri per la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, stabilisce che tale valutazione è effettuata con riferimento a ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio nell'arco di ciascun trimestre e che la medesima avviene in applicazione del principio della parità di trattamento;

- l'Autorità, nella valutazione del rispetto dei principi del pluralismo informativo di cui agli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici da parte delle emittenti nazionali, sulla scorta dei propri parametri di rilevazione, muove dall'analisi dei telegiornali di ciascuna testata e dei singoli programmi per poi procedere anche ad una valutazione complessiva dei tempi e degli spazi fruiti su ciascuna emittente, alla luce del principio della parità di trattamento e tenuto conto della libertà editoriale delle emittenti, dando specifico rilievo all'informazione resa in relazione alla notiziabilità delle iniziative politico/sociali assunte;

- tale criterio, in particolare, è stato seguito nella delibera n. 43/08/CSP, adottata a seguito di un esposto di esponenti dei Radicali nei confronti della Rai per il programma *“Porta a porta”*, nella quale l'Autorità ha ritenuto che *“in presenza di uno squilibrio accertato nel ciclo del singolo programma, l'emittente ha l'onere di dimostrare che il relativo squilibrio è stato “corretto” nell'ambito di altre trasmissioni e [omissis] che la regola della parità di trattamento è stata almeno complessivamente rispettata”* ;

- nelle delibere n. 391/01/CSP e 194/09/CSP, aventi ad oggetto fattispecie analoghe, è stato, altresì, precisato che le valutazioni dell'Autorità volte a verificare il rispetto dei principi del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche nei periodi non elettorali si rivolgono al complesso dei programmi informativi trasmessi, nei quali assume carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche;
- il criterio interpretativo descritto in precedenza si fonda sul presupposto della diversità ontologica tra i programmi appartenenti all'area dell'informazione e quelli di comunicazione politica, differenza riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 155/2002 e ribadita dal giudice amministrativo, da ultimo nella sentenza n. 11187 del 13 maggio 2010 e nelle ordinanze nn. 1179 e 1180 del 12 marzo 2010;
- tale indirizzo interpretativo ha ricevuto l'avallo del Tar del Lazio che lo ha ritenuto esente da vizi logici nella sentenza n. 869/2005, resa all'esito di un giudizio instaurato dai medesimi esponenti, nonché nell'ordinanza cautelare n. 198/2010.
- il descritto indirizzo interpretativo, cui l'Autorità ha motivatamente fatto ricorso in numerosi precedenti, è stato pertanto applicato nel rispetto dei principi sanciti negli articoli 3 e 7 del Testo unico ed in coerenza con i richiamati indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi per i periodi non elettorali;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra svolte che esplicitano il percorso logico-giuridico sotteso alle determinazioni assunte con la delibera n. 137/10/CSP, di dover confermare l'archiviazione disposta con la citata delibera;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

La conferma dell'archiviazione disposta con la delibera n. 137/10/CSP dell'8 luglio 2010 per le motivazioni espresse in premessa, in sede di ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio n. 8064 del 19 ottobre 2011.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Roma, 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE